



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale

a cura della Task Force Appalti - Progetti

AMBITO: SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

T.A.R. Veneto, Sez. I, 14/05/2026, n. 1099: Valutazione delle offerte. Commissione giudicatrice. Non sussiste l'obbligo di verbalizzazione dei punteggi di ciascun commissario, in quanto destinati a essere assorbiti nella decisione collegiale finale. Non sussiste l'obbligo di sottoscrizione delle schede di valutazione di ogni commissario, essendo sufficiente la loro allegazione al verbale di gara che, in quanto atto pubblico fidefacente, ne attesta la riconducibilità ai commissari medesimi. Non inficia la legittimità delle valutazioni dei singoli commissari la circostanza che siano precedute da un confronto collegiale dialettico tra i componenti della Commissione. L'identità delle valutazioni dei singoli Commissari rientra nei possibili esiti della loro discrezionalità valutativa. L'utilizzo di espressioni verbali non perfettamente coincidenti con i coefficienti di valutazione predeterminati è irrilevante se tali espressioni sono comunque riconducibili a questi ultimi.

La sentenza in esame, che ha respinto il ricorso con cui il secondo classificato ha impugnato l'aggiudicazione a favore di altro operatore economico, merita di essere segnalata per aver fatto il punto sulla legittimità di alcune prassi operative spesso utilizzate dalle Commissioni giudicatrici.

Il TAR Veneto, in ordine alla totale assenza di riferibilità soggettiva delle schede di valutazione compilate dai singoli commissari, dedotta dal ricorrente, rammenta che, per consolidato e condiviso indirizzo giurisprudenziale, in assenza di un espresso obbligo di



specifica verbalizzazione imposto dal disciplinare di gara, non vi è ragione per derogare dal principio generale secondo cui gli apprezzamenti dei vari componenti della Commissione giudicatrice sono destinati ad essere assorbiti nella decisione collegiale finale, costituente il momento di sintesi della comparazione e composizione dei loro giudizi individuali (cfr., *ex multis*, Cons. St., Sez. V, sent. n. 8675/2025; Cons. St., Sez. V, sent. n. 265/2024).

Con riguardo alla mancata sottoscrizione delle schede di valutazione, con conseguente incertezza in ordine alla loro riferibilità ai commissari che le hanno redatte, pure eccepita dal ricorrente, il TAR Veneto ha affermato che ne basta l'allegazione al verbale della seduta nella quale sono state predisposte, come parte integrante e sostanziale dello stesso il quale riveste natura di atto pubblico fidefacente, nonché l'approvazione di tale verbale in sede di aggiudicazione: si tratta, infatti, di adempimenti di per sé idonei a comprovare la riconducibilità dei contributi valutativi dei singoli componenti dell'organo tecnico, pur in assenza di autonoma sottoscrizione.

Anche l'identità della maggior parte dei giudizi espressi dai commissari, censurata dal ricorrente come indice di una preventiva decisione concordata sull'attribuzione dei punteggi, è stata ritenuta irrilevante dal TAR Veneto, il quale, aderendo all'indirizzo del massimo organo della giustizia amministrativa (cfr. Cons. St., A.P., sent. n. 16/2022), ha rilevato che, quand'anche vi fosse stato un confronto dialettico tra i commissari prima dell'assegnazione dei singoli coefficienti, esso non sarebbe causa di illegittimità delle operazioni valutative, rimanendo ciascun voto comunque imputabile al singolo componente che l'ha espresso, e ciò persino nell'eventualità in cui ciascun commissario, compiuto il proprio libero apprezzamento in ordine ai singoli aspetti esaminati, finisse per assegnare valori conformi a quelli degli altri componenti dell'organo collegiale e conseguentemente si registrasse una significativa convergenza tra le valutazioni rese. Infine, il TAR Veneto ha giudicato infondata la doglianza del ricorrente circa l'utilizzo, da parte dei commissari, di valutazioni intermedie quali "più che sufficiente" e "più che buono", senza che ad esse corrispondesse uno specifico coefficiente di punteggio predeterminato, così come delle nozioni di "adeguatezza" e di "idoneità", parimenti non ricomprese tra i coefficienti di valutazione: invero, tali espressioni, assai comuni nel



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

linguaggio corrente e dal significato non ambiguo, esprimono l'ineludibile multiformità intrinseca ad ogni giudizio discrezionale, la quale non implica certo il mancato rispetto dei vincoli posti dalla *lex specialis* in ordine ai criteri di formulazione della valutazione, dato che tutte le espressioni utilizzate dai commissari, proprio per la loro chiara portata semantica, erano facilmente riconducibili ai parametri predeterminati di "irrilevante", "insufficiente", "parzialmente sufficiente", "sufficiente", "buono" e "ottimo", e, a fronte dell'impossibilità di attribuire un coefficiente numerico intermedio, la valutazione "*più che sufficiente*" poteva agevolmente correlarsi al coefficiente "*sufficiente*" e la valutazione "*più che buono*" al coefficiente "*buono*".

[Consulta la sentenza](#)